

Sunto dei motivi di ricorso

L'art. 4, comma 3, dell'“Avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l'erogazione di “voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione” edizione 2015” prevede che “Non sono ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 che hanno un'età superiore a 35 anni (ovvero la domanda è ammissibile sino alla data di compimento dei 35 anni di età) alla data di pubblicazione del presente Avviso nel B.U.R.A.T.”.

Una tale limitazione viola il principio di non discriminazione con riferimento ai Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013, alla Direttiva 2000/78/CE e al diritto allo studio ed ex artt. 3, 9 e 34 Cost.

L'esclusione dei cittadini che abbiano superato il limite di età dei 35 anni dalla procedura selettiva indetta con Determinazione della Regione Abruzzo n. 18/DPG010 del 21 ottobre 2015 è del tutto immotivata, non contenendo né l'atto principale, né i relativi allegati alcuna spiegazione che possa giustificare una siffatta scelta, come tale totalmente arbitraria.

Ravvisandosi il difetto assoluto di motivazione, non è neppure possibile stabilire se la scelta dell'amministrazione sia proporzionata al perseguimento dell'obiettivo che avrebbe voluto perseguire mediante l'imposizione del divieto, con la conseguenza che risulta violato anche il principio di proporzionalità, che impone di comprimere i diritti dei cittadini soltanto nella misura strettamente necessaria e sufficiente alla tutela dell'interesse pubblico in concreto perseguito.

La Regione Abruzzo non palesa la finalità che intende perseguire con la clausola discriminatoria di cui all'art. 4, comma 3, dell'Avviso, ponendo in essere una evidente violazione dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 216/2003, secondo il quale “nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse (...) all'età (...) di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima”.

Non si comprende, dunque, perché i cittadini di età inferiore a 35 anni siano dotati di “caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività” di studio indicate nell'Avviso impugnato.

L'omessa indicazione dei motivi di una siffatta scelta in seno all'avviso pubblico impugnato induce a ritenere che non vi sia alcuna ragione, essendosi trattato di una scelta abnormemente arbitraria.

Inoltre, la scelta operata dalla Regione Abruzzo appare irragionevole anche in relazione alla considerazione che l'Avviso pubblico, da un lato, impone il possesso di titoli di studio minimi ai fini dell'ammissione e, dall'altro, attribuisce dei punteggi in relazione agli ulteriori titoli posseduti. È evidente che il numero dei titoli posseduti è strettamente connesso all'età relativamente avanzata del candidato.

Basti pensare che il percorso formativo della figura professionale dei ricorrenti, psicoterapeuta, ha una durata minima di 10/11 anni, in quanto prima è necessario conseguire laurea triennale e magistrale per un totale di cinque anni accademici, ai quali segue un tirocinio formativo di un anno, all'esito del quale è necessario sostenere un esame di Stato per l'iscrizione all'albo con due sessioni annuali. Inoltre, per esercitare pienamente la professione ed intervenire su pazienti problematici, non è sufficiente la sola iscrizione all'albo, ma è necessario un ulteriore percorso formativo obbligatorio quadriennale presso una scuola di specializzazione riconosciuta dal MIUR, che rilascia il diploma post lauream di Psicoterapeuta, che, peraltro, è necessario per accedere alla maggior parte dei concorsi pubblici.

Si comprende bene, dunque, come un limite di 35 anni, oltre ad essere totalmente ingiustificato in relazione all'attività da compiere, appare addirittura in contraddizione con l'attribuzione di punteggi ai titoli di carriera, che soprattutto in alcuni casi possono essere posseduti soltanto in età relativamente avanzata.

Né può sottacersi come una disposizione come quella impugnata con il presente atto - vincolata al dato anagrafico ed al tempo stesso completamente svincolata dall'andamento del percorso formativo - appare in plateale contrasto con gli obiettivi tipici del FSE (utilizzato dalla Regione per finanziare il "Voucher" in esame), riconducibili alla esigenza di evitare e/o prevenire la c.d. "dispersione formativa".

È opportuno precisare, peraltro, che nel caso di specie la discriminazione basata sull'età interviene proprio in un ambito in cui l'obiettivo fissato dai Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 è quello di favorire l'inclusione sociale e non di creare emarginazioni.

In conclusione, l'art. 4, comma 3, dell'Avviso pubblico impugnato è palesemente illegittimo, perché prevede una discriminazione in base all'età, in aperta violazione dei principi che governano il Fondo Sociale Europeo, senza spiegare le legittime finalità che si intendono perseguire con tale limitazione, senza alcuna ragionevolezza e proporzionalità: ciò in quanto l'età massima di 35 anni non costituisce requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e non tiene in alcuna considerazione la durata minima in partenza già superiore a 10 anni di alcuni percorsi formativi.

Conseguentemente, è illegittima per invalidità derivata anche la Determinazione dirigenziale n. 18/DPG010 del 10.03.2017 con la quale sono state approvate le graduatorie delle istanze ammesse e l'elenco delle istanze non ammesse, con i relativi allegati 1), 2), 3) e 4).